Novembre
2024

Notiziario Civile e Lavoro

Corte d'Appello di Perugia

Numero
10



A cura degli Addetti all'Ufficio Trasversale
Ufficio del Processo presso la Corte d'Appello di Perugia,
in Collaborazione con la Procura Generale di Perugia
(Protocollo del 16 marzo 2022)

SOMMARIO

NORMATIVA 4
GIURISPRUDENZA EUROPEA 5
GIURISPRUDENZA NAZIONALE 7
CASSAZIONE SEZIONI UNITE 7
CASSAZIONE SEZIONI SEMPLICI 8
CORTE D'APPELLO PERUGIA – SEZ. CIVILE 11
CODICE DI PROCEDURA CIVILE 11
COMPETENZA 11
GIUDICATO 11
IMPUGNAZIONI 12
CONTRIBUTO UNIFICATO 12
ONERE DELLA PROVA 13
PROVE 14
SPESE GIUDIZIALI 15
NOTIFICAZIONI 16
CODICE CIVILE 16
AZIONE REVOCATORIA 16
SUCCESSIONI E DONAZIONI 17
CONTRATTO PRELIMINARE 17
DANNO NON PATRIMONIALE 18
DANNO CAGIONATO DA COSE IN CUSTODIA 20
TITOLI DI CREDITO 21
RESPONSABILITÀ DEL MEDICO E DEL SANITARIO 21
RESPONSABILITÀ DEL PROFESSIONISTA 22
CONTRATTO DI APPALTO 22
CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE 23
CONTRATTI BANCARI 24
ESPROPRIAZIONE 24
FALLIMENTO E PROCEDURE CONCORSUALI 25

FIDEIUSSIONE 26
CORTE D'APPELLO PERUGIA – SEZ. LAVORO 28
SPESE PROCESSUALI 28
LAVORO PUBBLICO – RICOSTRUZIONE CARRIERA PERSONALE ATA 28
LAVORO PRIVATO – ROTAZIONE DEI LAVORATORI PER CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI 29
PREVIDENZA – PRESTAZIONI AI SUPERSTITI 30
FOCUS: FAMIGLIA E MINORI 32

NORMATIVA

Legge 7 ottobre 2024, n. 143

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, recante misure urgenti di carattere fiscale, proroghe di termini normativi ed interventi di carattere economico". (pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 236 del 08/10/2024)

Decreto Legislativo 31 ottobre 2024, n. 164

"Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, recante attuazione della legge 26 novembre 2021, n. 206, recante delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonche' in materia di esecuzione forzata". (pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 264 del 11/11/2024)

Decreto Legge 23 ottobre 2024, n. 158

"Disposizioni urgenti in materia di procedure per il riconoscimento della protezione internazionale" (pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 249 del 23-10-2024)

OSSERVATORIO
GIURISPRUDENZA EUROPEA



Corte di Giustizia dell'UE, Sezione V, sentenza del 07/11/2024 nella causa C-126/23

L'articolo 12, paragrafo 2, della direttiva 2004/80/CE del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa all'indennizzo delle vittime di reato, dev'essere interpretato nel senso che esso osta a una normativa di uno Stato membro che prevede un sistema di indennizzo per i reati intenzionali violenti che subordina, in caso di omicidio, il diritto all'indennizzo dei genitori della persona deceduta all'assenza di coniuge superstite e di figli di tale persona e quello dei fratelli e delle sorelle di quest'ultima all'assenza di detti genitori.

Corte di Giustizia dell'UE, Sezione I, sentenza del 26/09/2024 nella causa C-387-22

L'articolo 56 TFUE deve essere interpretato nel senso che esso non osta a una normativa di uno Stato membro che riserva il beneficio delle agevolazioni fiscali e sociali ai soli dipendenti delle imprese del settore edile che esercitano le loro attività sul territorio di tale Stato membro e che si trovano in una situazione analoga a quella delle imprese del settore edile i cui dipendenti sono distaccati in altri Stati membri, a condizione che tale normativa nazionale sia giustificata da motivi imperativi di interesse generale e rispetti il principio di proporzionalità, il che implica che la sua applicazione sia idonea a garantire, in modo coerente e sistematico, la realizzazione dell'obiettivo perseguito e non ecceda quanto necessario per raggiungerlo.

Corte di Giustizia dell'UE, Sezione VII, sentenza del 26/09/2024 nella causa C-329-23

Il regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità, nella versione modificata e aggiornata dal regolamento (CE) n. 118/97 del Consiglio, del 2 dicembre 1996, come modificato dal regolamento (CE) n. 631/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, e il regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, come modificato dal regolamento (UE) n. 465/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, in combinato disposto con il regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, come modificato dal regolamento (UE) n. 465/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012,
devono essere interpretati nel senso che:
essi, in forza dell'accordo sullo Spazio economico europeo, del 2 maggio 1992, come modificato dall'accordo sulla partecipazione della Repubblica di Bulgaria e della Romania allo Spazio economico europeo e dell'accordo tra la Comunità europea ed i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione svizzera, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone, firmato a Lussemburgo il 21 giugno 1999, sono applicabili ad una situazione in cui un cittadino dell'Unione, che esercita attività lavorative autonome contemporaneamente in uno Stato membro dell'Unione e in uno Stato

dell'Associazione europea di libero scambio parte dell'accordo sullo Spazio economico europeo, avvia un'attività lavorativa autonoma supplementare in Svizzera. Conformemente alle disposizioni rilevanti di tali regolamenti, occorre determinare separatamente, da un lato, nell'ambito dell'accordo sullo Spazio economico europeo e, dall'altro, nell'ambito dell'accordo tra la Comunità europea ed i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione svizzera, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone, la legislazione in materia di sicurezza sociale applicabile.

OSSERVATORIO
GIURISPRUDENZA NAZIONALE



CASSAZIONE SEZIONI UNITE

Cass. Civ. Sez. Un., sentenza n. 28452/2024 – deposito 05/11/2024

Le Sezioni Unite Civili – pronunciandosi sulla questione di massima di particolare importanza rimessa dalla Sezione Terza civile con l'ordinanza interlocutoria n. 32287 del 21/11/2023 – hanno affermato il seguente principio: «Nel regime antecedente alla novella recata dal d.lgs. n. 149 del 2022, la notificazione a mezzo PEC eseguita dall'avvocato ai sensi dell'art. 3-bis della legge n. 53 del 1994 non si perfeziona nel caso in cui il sistema generi un avviso di mancata consegna, anche per causa imputabile al destinatario (come nell'ipotesi di saturazione della casella di PEC con messaggio di errore dalla dicitura "casella piena"), ma soltanto se sia generata la ricevuta di avvenuta consegna (c.d. "RdAC"). Ne consegue che il notificante, ove debba evitare la maturazione a suo danno di un termine decadenziale, sarà tenuto a riattivare tempestivamente il procedimento notificatorio attraverso le forme ordinarie di cui agli artt. 137 e ss. c.p.c., potendo così beneficiare del momento in cui è stata generata la ricevuta di accettazione della originaria notificazione inviata a mezzo PEC».
Le Sezioni Unite hanno altresì precisato che le disposizioni del secondo e del terzo comma dell'art. 3-ter della legge n. 53 del 1994 (inserito dall'art. 12, comma 1, lett. b), del d.lgs. n. 149 del 2022 e non applicabile alla fattispecie ratione temporis) – secondo le quali «quando per causa imputabile al destinatario la notificazione a mezzo di posta elettronica certificata o servizio elettronico di recapito certificato qualificato non è possibile o non ha esito positivo: a) se il destinatario è un'impresa o un professionista iscritto nell'indice INI-PEC di cui all'articolo 6-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, l'avvocato esegue la notificazione mediante inserimento a spese del richiedente nell'area web riservata prevista dall'articolo 359 del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, dichiarando la sussistenza di uno dei presupposti per l'inserimento; la notificazione si ha per eseguita nel decimo giorno successivo a quello in cui è compiuto l'inserimento; b) se il destinatario è una persona fisica o un ente di diritto privato non tenuto all'iscrizione in albi professionali o nel registro delle imprese e ha eletto il domicilio digitale di cui all'articolo 6-quater del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, l'avvocato esegue la notificazione con le modalità ordinarie. Quando per causa non imputabile al destinatario la notificazione di cui al comma 1 non è possibile o non ha esito positivo, si esegue con le modalità ordinarie.» – costituiscono regole innovative circa il perfezionamento della notifica in caso di mancata consegna per causa imputabile.

Cass. Civ. Sez. Un., sentenza n. 26727/2024 – deposito 15/10/2024

Le Sezioni Unite Civili – pronunciandosi sulle questioni di massima di particolare importanza rimesse dalla Sezione Prima civile con l'ordinanza interlocutoria n. 20476 del 17 luglio 2023 (se nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo il convenuto opposto possa proporre una domanda nuova, diversa da

quella avanzata nella fase monitoria, anche nel caso in cui l'opponente non abbia proposto una domanda o una eccezione riconvenzionale e si sia limitato a sollevare eccezioni chiedendo la revoca del decreto opposto; b) più in particolare, se ed entro quali limiti possa considerarsi ammissibile la modificazione della domanda di adempimento contrattuale avanzata con il ricorso per decreto ingiuntivo, attraverso la proposizione di una domanda d'indennizzo per l'ingiustificato arricchimento o di una domanda di risarcimento del danno per responsabilità precontrattuale) – hanno affermato i seguenti principî: «nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, la proposizione da parte dell'opposto nella comparsa di risposta di domande alternative a quella introdotta in via monitoria è ammissibile se tali domande trovano il loro fondamento nel medesimo interesse che aveva sostenuto la proposizione della originaria domanda nel ricorso diretto all'ingiunzione» «... chi ha avviato il giudizio per via monitoria ha facoltà di introdurre nella comparsa di risposta le domande alternative che eventualmente intenda presentare, non potendo invece riservarle fino all'"ultimo giro" offerto dall'articolo 183, sesto comma, c.p.c. Fino a quest'ultimo, comunque, a seconda dell'evoluzione difensiva dell'opponente posteriore alla comparsa di risposta, gli sarà consentito proporre domande come manifestazioni di difesa, anche se non *stricto sensu* riconvenzionali.

Cass. Civ. Sez. Un., sentenza n. 26603/2024 – deposito 14/10/2024

Le Sezioni Unite Civili – pronunciando su questione di massima di particolare importanza (rimessa dalla Sezione Prima civile con l'ordinanza interlocutoria n. 5690 del 4 marzo 2024) – hanno affermato il seguente principio di diritto: «Non possono pretendere dallo Stato italiano il risarcimento del danno da tardiva attuazione delle Direttive comunitarie 75/362 e 75/363 e successive integrazioni, coloro i quali abbiano iniziato prima del 1991 una specializzazione non contemplata dalle suddette Direttive e di cui non sia dimostrata l'equipollenza di fatto alle specializzazioni ivi previste, a nulla rilevando che la specializzazione conseguita sia stata, in seguito, inclusa tra quelle qualificate "conformi alle norme delle Comunità economiche europee" dal d.m. 31 ottobre 1991».

CASSAZIONE SEZIONI SEMPLICI

Cass. Civ. sez. III, sentenza n. 28691/2024 – deposito 07/11/2024

La Terza sezione civile della Suprema Corte di Cassazione ha chiarito che in caso di vaccinazione non obbligatoria se non sussiste un valido consenso informato dei pazienti, l'Asl deve essere condannata al risarcimento danni, dal momento che, se informati sui rischi, i soggetti coinvolti avrebbero potuto non procedere alla somministrazione.

Cass. Civ. sez. I, sentenza n. 28207/2024 – deposito 04/11/2024

La Prima sezione civile della Suprema Corte di Cassazione ha affermato che l'appello il cui atto introduttivo sia stato notificato con modalità telematica non è improcedibile "nel caso in cui l'appellante si costituisca tempestivamente, depositando copia analogica dei documenti attestanti l'avvenuta notificazione, corredati di attestazione di conformità agli originali telematici non essendovi un obbligo di produrre la notifica in modalità telematica e potendosi, pertanto, procedere alternativamente ai sensi dell'art. 9, comma 1-*bis*, della legge n. 53 del 1994".

Cass. Civ. sez. II, sentenza n. 28268/2024 – deposito 04/11/2024

La seconda sezione civile della Corte di Cassazione ha affermato che il riconoscimento in favore di immobili di proprietà individuale di un diritto di servitù costituito per contratto e posto a carico di parti comuni di un condominio edilizio non vale di per sé a conferire (né a negare) al titolare di tale servitù la qualità di «condomino», agli effetti della contitolarità delle parti comuni dell'edificio stabilita appunto dall'art. 1117 c.c., dell'attribuzione dei diritti sulle stesse in proporzione al valore della rispettiva unità immobiliare (art. 1118 c.c.) e dell'obbligo di contribuire alle spese per la conservazione e il godimento a norma dell'art. 1123 c.c..

Cass. Civ. sez. III, ordinanza n. 27753/2024 – deposito 28/10/2024

La terza Sezione civile della Corte di Cassazione ha affermato che in caso di esercizio dell'azione di ingiustificato arricchimento nei confronti di una Pubblica amministrazione è irrilevante, di per sé sola considerata, l'utilità della prestazione espletata, sicchè, eccepitane la carenza da parte della convenuta, l'attore non è onerato dal dover provare la sua sussistenza.

Cass. Civ. sez. I, sentenza n. 27792/2024 – deposito 28/10/2024

La Prima Sezione Civile della Suprema Corte di Cassazione ha affermato che la costituzione del fondo patrimoniale rientra tra le "convenzioni matrimoniali". Di conseguenza, la norma non si riferisce alla cosiddetta famiglia «parentale» bensì alla famiglia «nucleare»: in essa sono compresi i figli, minori e maggiorenni, ancora a carico dei genitori e non autonomi patrimonialmente, nonché, secondo la dottrina, gli affiliati e i minori in affidamento temporaneo.

Cass. Civ. sez. I, ordinanza n. 27677/2024 – deposito 25/10/2024

La Prima Sezione della Corte di Cassazione ha affermato che la validità di un atto processuale risieda nel raggiungimento del suo scopo e nella garanzia del diritto di difesa. Pertanto, nei casi in cui un atto notificato giunga al destinatario in modo chiaro e senza alcun pregiudizio per la parte ricevente, l'assenza di documenti telematici originali non dovrebbe da sola tradursi in una dichiarazione di improcedibilità.

Cass. Civ. sez. II, ordinanza n. 26313/2024 – deposito 09/10/2024

La seconda Sezione civile della Corte di Cassazione ha affermato che nel contratto di vendita il giudice non può sostituirsi alla volontà delle parti ma deve, piuttosto, procedere alla valutazione sinergica del comportamento delle parti, attraverso un'indagine globale e unitaria dell'intero loro agire. Il giudice non può isolare singole condotte di una delle parti per stabilire se costituiscano motivo di inadempienza a prescindere da ogni altra ragione di doglianza dei contraenti, ma deve, invece, procedere alla valutazione sinergica del comportamento di questi ultimi, attraverso un'indagine globale e unitaria dell'intero loro agire, anche con riguardo alla durata del protrarsi degli effetti dell'inadempimento, perché l'unitarietà del rapporto obbligatorio a cui ineriscono tutte le prestazioni inadempiute da ognuno non tollera una valutazione frammentaria e settoriale della condotta di ciascun contraente, ma esige un apprezzamento complessivo.

Cass. Civ. sez. I, ordinanza n. 24883/2024 – deposito 17/09/2024

La prima Sezione civile della Corte di Cassazione ha affermato che il minore, capace di discernimento, conserva un diritto di manifestare la propria opinione nei procedimenti che lo riguardano e da ciò deriva l'obbligo dell'autorità giudiziaria di tenere in considerazione l'opinione manifestata dal minore, dovendo anche misurarsi con le caratteristiche del caso concreto e con il "superiore interesse del minore". Difatti a determinate condizioni, il giudice può anche superare la contingente volontà manifestata dal minore, il quale non è sempre pienamente consapevole di tutte le implicazioni che condizionano il suo equilibrato sviluppo, purché di queste ragioni il giudice dia adeguata motivazione, all'esito di un esame approfondito e accurato di tutti gli aspetti che vengono in rilievo.

CORTE D'APPELLO PERUGIA – SEZ. CIVILE

CODICE DI PROCEDURA CIVILE

COMPETENZA

Corte d'Appello, sentenza n. 728/2024 - deposito 23/10/2024

Il giudizio incardinato avanti al Tribunale ordinario, conseguito alla declaratoria d'incompetenza per valore espressa dal Giudice di Pace e alla successiva riassunzione innanzi al Giudice dichiarato competente, è una mera continuazione di quello originariamente istaurato innanzi al Giudice di pace, con tutte le eventuali preclusioni già verificatesi.

Nella specie, la Corte di Appello ha ritenuto inammissibile in quanto tardivamente proposta l'eccezione, riproposta in questa sede dall'appaltatrice, di intervenuta decadenza del committente dall'azione di garanzia per vizi e/o difformità ex art. 1667 e 1668 cc, nonché di intervenuta prescrizione dell'azione ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2226 cc. I Giudici di Appello hanno rilevato che l'ambito delle domande ed eccezioni oggetto di esame coincide con le domande e le eccezioni tempestivamente proposte dalle parti innanzi al Giudice di pace, sicché dal momento che l'appaltatrice non aveva sollevato l'eccezione di decadenza in questione innanzi al Giudice di pace – precisamente nella comparsa di costituzione e risposta ivi depositata, limitandosi, al fine di paralizzare l'eccezione di inadempimento ex art. 1460 cc proposta dal committente, a dedurre il suo corretto adempimento, contestando nel merito i vizi e difetti dedotti dal committente, senza nulla addurre in ordine ai tempi in cui tali pretesi vizi sarebbero stati denunciati o quant'altro utili ai fini delle eccezioni di decadenza e di prescrizione breve – la sua proposizione avvenuta solo con la costituzione innanzi al Tribunale risulta tardiva.

GIUDICATO

Corte d'Appello, sentenza n. 595/2024 - deposito 03/09/2024

Nel caso in cui due procedimenti riuniti hanno diversa *causa petendi*, identità parziale di soggetti, e diverso *petitum*, l'effetto del giudicato esterno può comunque esplicarsi, e l'eccezione di giudicato esterno è anche rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, anche nel caso in cui questo si sia formato successivamente alla pronuncia della sentenza impugnata. Ne segue, che essendo la pronuncia passata ormai in giudicato (fatto pacifico ed incontestato), l'accertamento su tale rapporto giuridico oggetto di indagine in entrambi i giudizi incardinati, è idoneo in tesi a precludere l'esame di ogni altro motivo inerente la medesima questione oggetto di lite tra le parti.

La Corte ha ritenuto che nei giudizi riuniti, seppure in senso soggettivamente parziale, l'eccezione di giudicato esterno si estendesse anche nel caso in cui questo fosse di formazione successiva rispetto la sentenza impugnata, ritenendo il giudicato assorbente e preclusivo rispetto all'accertamento di ogni altro motivo.

IMPUGNAZIONI

Corte d'Appello, sentenza n. 565/2024 - deposito 16/08/2024

Le norme processuali vanno interpretate in modo da favorire una decisione sul merito, piuttosto che esiti abortivi del processo, in quanto costituiscono solo lo strumento per garantire la giustizia della decisione, non il fine stesso del processo; ciò anche nel rispetto del principio di effettività della tutela giurisdizionale ai sensi dell'art. 6 CEDU ed applicabile negli ordinamenti degli stati membri in forza del richiamo contenuto nell'art. 6, comma 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea.
Qualora l'atto di gravame indichi le parti della sentenza che si intendevano censurare e le motivate critiche a tale decisione (anche interposte *per relationem*), ai fini del giudizio di ammissibilità dell'atto non è richiesta la proposta di un progetto alternativo di sentenza, del che può ritenersi sorpassato il vaglio di ammissibilità tassativamente disciplinato.
La Corte, in applicazione dei principi sovranazionali e dettati in materia dalla Corte di cassazione a Sezioni Unite (conf. SS.UU. Sent. n. 36481/2022), ha ritenuto di procedere ugualmente all'esame dell'appello, pur non essendo i motivi di gravame formulati in modo specifico e senza richiamare, se non "*per relationem*", le parti della sentenza di cui veniva domandata la riforma.

CONTRIBUTO UNIFICATO

Corte d'Appello, sentenza n. 712/2024 - deposito 18/10/2024

Il giudice dell'impugnazione può attestare la presenza dei presupposti per l'applicazione del c.d doppio contributo unificato in ragione dell'effettiva debenza del contributo unificato iniziale. Nella specie, la Corte di Appello respingeva l'appello con cui l'appellante aveva eccepito che il reclamo ex art. 669 terdecies c.p.c. non rientrava tra i provvedimenti strettamente impugnatori secondo quanto previsto dall'art. 13, comma 1, quater, D.P.R. n. 115/02 e confermava la sussistenza dei presupposti per il pagamento del c.d. doppio contributo unificato disposto nell'ordinanza di rigetto del reclamo in corso di causa che aveva condannato il reclamante al pagamento delle spese di lite. I Giudici di Appello rilevavano, secondo quanto ribadito dalla Suprema Corte di Cassazione, che la debenza dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato (c.d doppio contributo) è condizionato al presupposto di natura processuale dell'adozione di una pronuncia di integrale rigetto o inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione e che l'obbligo di versare un importo 'ulteriore' del contributo unificato è normativamente dipendente - ai sensi dell'art. 13, comma 1, quater, D.P.R. n. 115 del 2002 - dalla sussistenza dell'obbligo della parte impugnante di versare il contributo unificato iniziale. Nel caso in esame, la Corte aveva riconosciuto la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento del c.d. doppio contributo unificato, pari a quello previsto per il reclamo ex art. 669 terdecies c.p.c. proposto in corso di causa e che risultava effettivamente dovuto, rilevando che il giudice di primo grado aveva correttamente accertato il rigetto del reclamo quale forma di impugnazione, sia pure di tipo cautelare.

ONERE DELLA PROVA

Corte d'Appello, sentenza n. 749/2024 - deposito 30/10/2024

La denunzia dell'abusivo riempimento di un foglio firmato in bianco postula la proposizione della querela di falso tutte le volte in cui il riempimento risulti avvenuto "*absque pactis*" e, cioè, in assenza di uno specifico accordo sul contenuto del documento, non anche laddove il riempimento abbia avuto luogo "*contra pacta*"; ciò che rileva, dunque, ai fini della querela, è che il riempitore non sia stato autorizzato al riempimento.
Nel caso di specie il motivo di impugnazione della sentenza gravata del Tribunale di Perugia aveva ad oggetto omessa pronuncia sulla querela di falso. Tale omessa pronuncia non costituisce vizio della sentenza, in quanto vertente su una querela di falso inammissibile. L'investitore contestava il contenuto del questionario MIFID come riempito dal dipendente dell'Istituto di credito intermediario, il quale era comunque stato autorizzato al riempimento dello stesso. A tale difesa la querela di falso è strumento processuale inidoneo.
Valida prova dell'assunto, in questo caso, sarebbe stata offerta dall'appellante solo per mezzo di un accordo intervenuto con la Banca dal contenuto diverso da quello del foglio sottoscritto.

Corte d'Appello, sentenza n. 696/2024 - deposito 09/10/2024

Nei giudizi aventi per oggetto l'accertamento di un credito vantato dal professionista, relativamente al compenso dovutogli per le prestazioni professionali eseguite in favore del cliente, la prova, non solo dell'avvenuto conferimento dell'incarico, ma anche dell'effettivo espletamento dello stesso, incombe sul professionista: principio che vale non solo quando il giudizio si svolga a seguito di opposizione a decreto ingiuntivo, ma anche quando questo trae origine da un'azione di accertamento negativo, posto che, in tema di riparto dell'onere della prova ai sensi dell'art. 2697 cc, l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto grava sempre su colui che si afferma titolare del diritto stesso ed intende farlo valere, ancorché sia convenuto in giudizio di accertamento negativo (cfr. Cass. civ., ord. n. 9706/2024). Nella fattispecie, la Corte, dopo aver rilevato che nelle azioni di accertamento negativo di un credito professionale, l'attore (nel caso di specie i clienti, quali debitori) non ha di norma la possibilità di dimostrare i fatti negativi in quanto tali, spettando invece al convenuto (nel caso de quo il professionista in qualità di creditore) la prova di quei fatti che giustificano l'affermazione del suo credito, ha ritenuto che il professionista non abbia dimostrato con certezza l'effettiva esecuzione dell'incarico affidatogli, rigettando l'appello e confermando la sentenza di I grado.

Corte d'Appello, sentenza n. 623/2024 - deposito 12/09/2024

Nelle controversie relative alla spettanza ed alla misura degli interessi moratori, sul debitore ricade l'onere della prova, ai sensi dell'art. 2697 c.c., di dedurre il tipo contrattuale, la clausola negoziale relativa agli interessi moratori e quelli applicati in concreto, l'eventuale qualità di consumatore, la misura del T.e.g.m. nel periodo considerato e gli altri elementi contenuti nel decreto ministeriale di riferimento, mentre la controparte dovrà allegare e provare i fatti modificativi o estintivi dell'altrui diritto.

Nel caso di specie, la Corte d'Appello ha rigettato l'impugnazione della sentenza del Tribunale di Spoleto, per carenza di prova, restando le lagnanze dell'appellante del tutto generiche, anche perché non supportate da prova documentale che la stessa avrebbe preventivamente potuto e dovuto richiedere all'Istituto di credito *ex* art. 119 T.U.B, in tal modo invertendo l'onere della prova.

Corte d'Appello, sentenza n. 13/2024 - deposito 10/01/2024

E' onere del correntista, che agisce in giudizio per l'accertamento negativo del credito e la ripetizione dell'indebito, documentare la ricostruzione del rapporto con prove che offrano indicazioni certe e complete. L'eventuale incompletezza degli estratti di conto corrente non impedisce al giudice di merito di valutare addebiti illegittimi (come in termini di usura, anatocismo e c.m.s.), nei limiti in cui il rapporto giuridico è documentato.
Nel caso di specie l'appellante non ha documentato l'andamento del rapporto, mancando agli atti gli estratti di conto corrente, pertanto la sola perizia, priva di allegati di riferimento, è inidonea a provare che il correntista abbia posto in essere i pagamenti di cui pretende la restituzione per illegittimità degli stessi.

PROVE

Corte d'Appello, sentenza n. 738/2024 - deposito 25/10/2024

Una volta riconosciuta - in difetto di una esplicita impugnazione di chiaro e specifico contenuto - la conformità all'originale della copia fotostatica prodotta in giudizio, il disconoscimento dell'autenticità del documento va effettuato nei termini stabiliti dall'art. 215 cod. proc. civ., con riguardo a detta copia indipendentemente dal momento in cui sia conseguita l'effettiva disponibilità dell'originale. Alla stregua di tale principio la Corte di Appello ha rigettato l'appello proposto dalla parte avverso la sentenza del Tribunale che aveva dichiarato tardivo il disconoscimento della sottoscrizione della scrittura privata effettuato solo in sede del suo interrogatorio formale. I giudici di appello rilevavano che pur non essendo necessario, per il disconoscimento, il ricorso a formule prestabilite, doveva essere pur sempre soddisfatta l'esigenza di esplicitazione e specificità della relativa dichiarazione, non potendo a ciò bastare la generica contestazione della documentazione avversaria avanzata dalla parte con la comparsa di costituzione e risposta in primo grado.

Corte d'Appello, sentenza n. 729/2024 - deposito 23/10/2024

In tema di inadempimento di richieste di interrogatorio formale e per testi, le prove per interrogatorio formale e per testi, secondo quanto richiesto negli art. 230 e 244 cod. proc. civ. devono essere dedotte per articoli separati e specifici. Ne consegue l'inammissibilità della prova per testi o dell'interrogatorio vertente su tutto il contenuto della comparsa di risposta che non consenta, per la genericità ed indeterminatezza del testo, di individuare capitoli di prova che rispondano ai requisiti richiesti dalle norme processuali citate. Non può infatti essere richiesto al giudice di estrapolare egli stesso detti capitoli di prova (tramite una c.d. "lettura estrapolativa" nell'atto di parte), contrastandovi il principio

della disponibilità della prova che governa il processo civile. I giudici di Appello richiamavano dunque l'orientamento della Suprema Corte di Cassazione, secondo il quale le norme citate impongono alla parte che richiede la prova di enunciare l'oggetto della prova per il tramite di proposizioni chiare e sintetiche, riferite a specifiche circostanze su cui si chiede al teste di pronunciarsi. Ciò si traduce nell'obbligo di una formulazione dei capitoli scevra da valutazioni o giudizi di carattere tecnico, che consenta l'identificazione ontologica dei fatti specifici di cui si chiede la prova, almeno nei loro elementi essenziali, con una necessaria univoca collocazione dei fatti nel tempo e nello spazio. Inoltre, la mancanza di indicazione specifica dei fatti nella deduzione della testimonianza, in quanto requisito di rilevanza della prova, è rilevabile d'ufficio dal giudice e rende inammissibile la testimonianza medesima. Nella specie, la Corte di Appello rilevava l'inammissibilità della prova per interrogatorio formale e per testi articolata dall'appellante nel primo grado di giudizio, con la quale degli demandava ai testi ed agli interrogandi di pronunciarsi, essenzialmente, su tutto il contenuto della premessa in fatto dell'atto di citazione in primo grado. Tale premessa era formulata in maniera tale che ogni singolo capitolo contenesse una pluralità di fatti, peraltro non specifici e non ben collocati nel tempo e nello spazio, frammisti a valutazioni ed argomentazioni di natura tecnico-giuridica formulate in maniera suggestiva.

Corte d'Appello, sentenza n. 703/2024 - deposito 16/10/2024

La e-mail che contenga espressioni generiche di consenso alla conclusione di un contratto preliminare di compravendita, ma sia priva della firma elettronica avanzata, qualificata o digitale del promittente venditore, non integra l'atto scritto richiesto dagli artt. 1350 e 1351 c.c., in quanto solo la predetta firma elettronica avanzata, qualificata o digitale rappresenta l'espressione grafica della paternità ed impegnatività della dichiarazione che la precede, la quale, in mancanza, non comporta la conclusione definitiva di un negozio giuridico allorché la forma scritta sia richiesta "ad substantiam". Nella fattispecie la Corte di Appello ha accolto il gravame proposto dalla parte (promittente acquirente) secondo cui il messaggio pec trasmesso dalla proponente venditrice all'agenzia immobiliare - privo di allegazione di un documento con firma olografa o digitale – non costituiva valida ed efficace accettazione negoziale di contratto preliminare di acquisto di bene immobile ex art. 1350 c.c., che richiede la forma scritta ad substantiam a pena di nullità.
I Giudici di appello, rilevavano che, nel caso in esame, il testo del messaggio pec, ancorché contenente espressioni di consenso, era privo della firma elettronica avanzata, qualificata o digitale della promittente venditrice, né ad esso era allegato un documento con firma olografa o digitale, quindi non si era espressa alcuna valida forma scritta dell'accettazione della proposta di acquisto, onde nessun valido contatto preliminare di acquisto di bene immobile risultava concluso.

SPESE GIUDIZIALI

Corte d'Appello, sentenza n. 566/2024 - deposito 19/08/2024

Le spese della procedura esecutiva non possono essere prese in considerazione ai fini della restituzione quando sono state il frutto della mancanza di adempimento spontaneo del debito avente titolo nella sentenza di primo grado provvisoriamente esecutiva e, quindi, della necessità per il creditore di procedere alla riscossione coattiva mediante pignoramento con tutte le conseguenze a suo carico sulla

sopportazione dei costi, che non possono che rimanere a carico dell'inadempiente ed eventualmente dovrebbero essere richieste in altro giudizio.
Nella fattispecie la Corte, riformando la sentenza emessa, a seguito di giudizio di rinvio dalla Corte di cassazione, ha riconosciuto il rimborso alla parte vittoriosa della somma liquidata nella sentenza, e non anche il rimborso delle spese inerenti la promossa esecuzione forzata (pignoramento mobiliare presso terzi), trattandosi di giudizio unico perché differente da quello di cognizione già incardinato ed avente ad oggetto l'esecuzione specifica dell'obbligo di contrarre *ex* art. 2932 c.c., unitamente al risarcimento del danno per ritardata vendita dell'immobile di proprietà, e, quindi, indipendente dalle domande di accertamento formulate.

NOTIFICAZIONI

Corte d'Appello, sentenza n. 708/2024 - deposito 31/07/2024

La notificazione eseguita dall'avvocato domiciliatario abilitato alla sola ricezione degli atti e non anche al compimento dell'attività di impulso processuale, in quanto proveniente da soggetto astrattamente dotato di ius postulandi e potenzialmente idonea ad assolvere alla funzione conoscitiva che le è propria, deve ritenersi nulla e non inesistente, ai sensi dell'art. 11 della legge n. 53 del 1994 e, dunque, suscettibile di sanatoria ex tunc per conseguimento dello scopo. Nella specie, la Corte di Appello accoglieva il gravame proposto dal creditore che aveva proposto un decreto ingiuntivo per il pagamento di somme dovute per prestazioni professionali rese in favore di un Comune. Quest'ultimo aveva a sua volta proposto opposizione al decreto ingiuntivo affermandone l'inefficacia in ragione del fatto che era stata ritenuta inesistente e, quindi non sanata né sanabile, la notifica del decreto ingiuntivo effettuata in proprio dall'avvocato domiciliatario, privo di procura, ai sensi dell'art. 1 della legge n. 53/94. I Giudici di Appello ritenevano sanabile la notifica del decreto ingiuntivo effettuata in proprio dall'avvocato domiciliatario privo di procura ai sensi dell'art. 1 della Legge n. 53/94 in quanto da una parte risultava certa l'identità del soggetto attivo del procedimento notificatorio, e dall'altra, verificandosi la tempestiva costituzione in giudizio del debitore ingiunto che aveva proposto opposizione al decreto ingiuntivo, l'atto processuale aveva comunque raggiunto lo scopo processuale cui era destinato, ovvero l'instaurazione del contraddittorio.

CODICE CIVILE

AZIONE REVOCATORIA

Corte d'Appello, sentenza n. 25/2024 - deposito 15/01/2024

In tema di azione revocatoria ordinaria, sussiste l'elemento dell'evento dannoso in termini di una possibile, quanto eventuale, infruttuosità della futura esecuzione sui beni del debitore, a prescindere dal valore, esiguo o meno, del credito vantato e del bene oggetto di trasferimento. Nella fattispecie, la parte lamentava la decisione del giudice di prime cure che aveva commesso un salto logico-giuridico nel non considerare che il credito vantato era contestato e quasi azzerato da successivi pagamenti. Tuttavia, i Giudici di Appello confermavano la sentenza di primo grado ritenendo che è irrilevante la circostanza

che il credito effettivo sottostante non sia corrispondente a quanto chiesto dall'appellato, perché contestato in tutto o in parte dal debitore con separato giudizio, in quanto che ciò che rileva è la pericolosità in sé dell'atto rispetto alla garanzia patrimoniale offerta con i propri beni e, sicuramente, l'atto di vendita dell'unico bene immobile costituente interamente il patrimonio del debitore ed in epoca immediatamente successiva al compimento di un atto esecutivo, aveva effettivamente fatto venir meno qualsiasi garanzia a favore del creditore.

Corte d'Appello, sentenza n. 25/2024 - deposito 15/01/2024

In tema di azione revocatoria ordinaria, quando l'atto di disposizione sia successivo al sorgere del credito, unica condizione per il suo esercizio è la conoscenza che il debitore abbia del pregiudizio delle ragioni creditorie, nonché, per gli atti a titolo oneroso, l'esistenza di analoga consapevolezza in capo al terzo, la cui posizione, sotto il profilo soggettivo, va accomunata a quella del debitore. La relativa prova può essere fornita tramite presunzioni, ivi compresa la sussistenza di un vincolo parentale tra il debitore e il terzo, quando tale vincolo renda estremamente inverosimile che il terzo non fosse a conoscenza della situazione debitoria gravante sul disponente. Nella fattispecie, la parte lamentava la decisione del giudice di prime cure che aveva dedotto, in via presuntiva, la sussistenza della scientia damni dal vincolo di convivenza esistente tra la debitrice e il terzo. Tuttavia, i Giudici di Appello confermavano la sentenza di primo grado ritenendo che la valutazione di inverosimiglianza operata dal primo giudice fosse motivata in quanto basata sull'apprezzamento unitario di svariate circostanze, quali il rapporto di comune convivenza more uxorio, la genitorialità e la coabitazione da molteplici anni.

SUCCESSIONI E DONAZIONI

Corte d'Appello, sentenza n. 715/2024 - deposito 18/10/2024

In tema di prova della qualità di erede, il figlio che afferma essere erede "ab intestato", ove non sia stato contestato il rapporto di discendenza con il "de cuius", non deve ulteriormente dimostrare, al fine di dare prova della sua legittimazione ad agire, l'esistenza di tale rapporto producendo l'atto dello stato civile, attestante la filiazione, ma è sufficiente, in quanto chiamato all'eredità a titolo di successione legittima, che abbia accettato, anche tacitamente, l'eredità, di cui costituisce atto idoneo l'esercizio stesso dell'azione. I Giudici di appello, rilevavano che, nella fattispecie, stante la mancanza di qualsiasi contestazione dei convenuti in primo grado della dedotta qualità di eredi degli attori, non poteva dubitarsi di tale loro qualità e, quindi, della titolarità del rapporto controverso, laddove l'esercizio stesso dell'azione costituisce atto idoneo all'accettazione tacita dell'eredità.

CONTRATTO PRELIMINARE

Corte d'Appello, sentenza n. 714/2024 - deposito 18/10/2024

In tema di compravendita immobiliare, la mancata consegna al compratore del certificato di abitabilità non determina, in via automatica, la risoluzione del contratto preliminare per inadempimento del venditore, dovendo essere verificata in concreto l'importanza e la gravità dell'omissione in relazione al godimento e alla commerciabilità del bene, cosicché, ove in corso di causa si accerti che l'immobile

promesso in vendita presentava tutte le caratteristiche necessarie per l'uso suo proprio e che le difformità edilizie rispetto al progetto originario erano poi state sanate, la risoluzione non può essere pronunciata.
Nella specie, la Corte di Appello rigettava il motivo d'impugnazione con cui i promissari acquirenti si sono doluti del fatto che il Giudice di prime cure non aveva tenuto conto delle omissioni e dei ritardi di cui si sarebbero rese protagoniste le promittenti venditrici in ordine all'ottenimento del certificato di agibilità relativo all'immobile oggetto del contratto preliminare controverso.
I Giudici di Appello rilevavano, secondo quanto ribadito dalla Suprema Corte di Cassazione (cfr. sent. n. 23604/2024), che la risoluzione del contratto di compravendita può essere dichiarata solo ove non sussistano le condizioni per ottenere il certificato di abitabilità. Nel caso in esame, dalla sussistenza del titolo abilitativo – rilasciato in data 19/7/2018 e quindi evidentemente con un lieve ritardo rispetto al 25/6/2018 (data fissata dai promissari acquirenti per il rogito) a causa del fatto che le promittenti alienanti avevano depositato l'istanza per il rilascio dell'abitabilità diverso tempo dopo (soltanto l'11/5/2018) la data di sottoscrizione del contratto preliminare (avvenuta il 19/1/2018), nonché alle date inizialmente previste per la stipula del rogito (il 14 aprile e il 30 maggio del 2018) – si desume che l'immobile era agibile e il rogito ben avrebbe potuto essere stipulato entro la fine del luglio 2018, non potendosi di conseguenza ravvisare nella condotta di parte venditrice né colpa né gravità che avrebbero legittimato la risoluzione del preliminare ex artt. 1218 e 1256 cc.

DANNO NON PATRIMONIALE

Corte d'Appello, sentenza n. 743/2024 - deposito 28/10/2024

In tema di inadempimento di liquidazione del danno non patrimoniale, non costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione del risarcimento del "danno biologico", quale pregiudizio che esplica incidenza sulla vita quotidiana e sulle attività dinamico-relazionali del soggetto, e di un'ulteriore somma a titolo di ristoro del pregiudizio rappresentato dalla sofferenza interiore (c.d. danno morale, "*sub specie*" di dolore dell'animo, vergogna, disistima di sé, paura, disperazione), con la conseguenza che, ove dedotto e provato, tale ultimo danno deve formare oggetto di separata valutazione e liquidazione. I giudici di Appello, a seguito di rinvio da parte della Corte di Cassazione che aveva annullato la sentenza rilevando che la precedente statuizione aveva ingiustificatamente omesso di valutare la sussistenza di un danno morale risarcibile in capo al danneggiato, richiamavano l'orientamento più recente della Suprema Corte di Cassazione, secondo il quale il giudice deve adeguatamente valorizzare le peculiarità del danno morale, insuscettibile di accertamento tramite criteri medico-legali, rispetto al danno cosiddetto biologico tramite la valutazione delle circostanze concrete della vicenda e facendo uso anche del fatto notorio, delle massime di esperienza e delle presunzioni. La liquidazione del danno, infine, deve essere necessariamente equitativa, vista la natura soggettiva-interiore del danno morale, non suscettibile di una puntuale valutazione con parametri scientifici. Nella specie, la Corte di Appello, sulla scorta delle allegazioni del danneggiato e delle prove raccolte durante l'istruttoria espletata, procedeva alla quantificazione del danno morale nella percentuale del 25% della somma liquidata a titolo di danno biologico, secondo i più recenti criteri orientativi di accompagnamento delle Tabelle Milanesi – edizione 2024.

Corte d'Appello, sentenza n. 29/2024 - deposito 16/01/2024

La sussistenza di una lesione alla salute certa ed in rapporto di causalità diretta con il negligente inadempimento dei sanitari esclude che il pregiudizio conseguente possa qualificarsi in termini di danno da perdita di *chance*. Invero, la perdita di *chance*, consistente nella perdita di una seria, concreta ed apprezzabile possibilità di conseguire un determinato bene della vita ed integrante la lesione di un'entità patrimoniale attuale e suscettibile di autonoma valutazione economica, non può coesistere con il danno alla salute (e col correlato danno morale), che presuppone l'accertamento di un elemento ulteriore, ossia che l'illecito (o l'inadempimento) non abbia semplicemente leso una possibilità, ma si sia concretizzato in una menomazione dell'integrità psicofisica e, dunque, che sia risultato accertato un nesso causale fra lo stesso e il danno alla salute; in altri termini, e con specifico riferimento all'inadempimento del sanitario, che esso abbia non soltanto privato il paziente di una possibilità di cura, ma abbia concretamente inciso sullo stato di salute (Nel caso di specie, la Corte ha ritenuto che l'accertata lesione dell'integrità psico-fisica della paziente escludesse la ravvisabilità di un danno da perdita di *chance,* qualificandosi siffatta lesione come danno alla salute).

Corte d'Appello, sentenza n. 700/2024 - deposito 16/10/2024

Il reato di diffamazione è costituito dall'offesa alla reputazione di una persona determinata e non può essere, quindi, ravvisato nel caso in cui vengano pronunciate o scritte frasi offensive nei confronti di una o più persone appartenenti ad una categoria anche limitata se le persone cui le frasi si riferiscono non sono individuabili. Nella specie, la Corte di Appello accoglieva il gravame proposto dall'editore e dal direttore responsabile del giornale, nonché dal giornalista avverso la sentenza di primo grado che li aveva condannati al risarcimento dei danni, secondo cui il temine "tassisti", contenuto nella locandina e nell'articolo pubblicato sul quotidiano, non era offensivo in quanto non era tale da indurre il lettore medio ad equivocare il fatto che tre soggetti aderenti ad un'associazione criminale fossero davvero i tassisti muniti di licenza, tutelati dall'associazione. I Giudici di Appello rilevavano che l'individuazione del soggetto passivo del reato di diffamazione, in mancanza di indicazione specifica e nominativa ovvero di riferimenti inequivoci a fatti e circostanze di notoria conoscenza, attribuibili ad un determinato soggetto, deve essere deducibile, in termini di affidabile certezza, dalla stessa prospettazione oggettiva dell'offesa, la quale si desume anche dal contesto in cui è inserita. Nel caso in esame, i giudici hanno ritenuto che il termine "tassisti", in alcuni casi anche virgolettato, era stato utilizzato nel suo significato figurato diffuso nell'uso comune per indicare non solo coloro che conducono i taxi forniti di licenza, ma anche chiunque si presti ad accompagnare persone in un luogo con la propria autovettura. L'assenza di riferimenti personali e temporali ovvero di riferimenti a fatti e circostanze attribuibili all'associazione che tutela la categoria di tassisti a livello locale non consentiva di individuare alcun collegamento di tale soggetto con la vicenda giudiziaria oggetto della pubblicazione incriminata né, d'altro canto, l'associazione, quale soggetto privato, di rilevanza locale, risultava immediatamente identificabile con la categoria dei tassisti in generale, tanto che nemmeno il lettore medio avrebbe potuto collegarla all'episodio di cronaca.

Corte d'Appello, sentenza n. 20/2024 - deposito 11/01/2024

Nel quadro del danno non patrimoniale, la limitazione della capacità lavorativa specifica non si risolve che in una menomazione del bene salute, suscettibile di essere valutata soltanto sotto il profilo del danno biologico. Invero, la riduzione della capacità di lavoro specifica, se non integra un danno patrimoniale, costituisce mera componente del danno biologico, e peraltro, quando i postumi d'invalidità personale sono di lieve entità - detti "micropermanenti" in quanto inferiori al 10 % - si presume che questi non abbiano inciso neppure sulla generale capacità del danneggiato di produrre reddito, e dunque che non assuma rilevanza ai fini della liquidazione del danno di natura patrimoniale (nella fattispecie il danneggiato, con postumi permanenti valutati dal c.t.u. in misura pari al 9%, aveva allegato l'asserita diminuzione della capacità lavorativa specifica, chiedendone il ristoro, non sotto il profilo del danno patrimoniale subito, ed in particolare del lucro cessante - come generalmente avviene - bensì sotto l'alveo dell'unitaria categoria del danno non patrimoniale; la Corte, nel rigettare la relativa domanda per infondatezza nel merito, ha sottolineato che la diminuzione della capacità lavorativa specifica, pur ove esistente, non incide sul quantum liquidabile a titolo di danno non patrimoniale ex art. 2059 c.c., potendo al più svolgere, rispetto a tale tipologia di danno, una mera funzione descrittiva).

DANNO CAGIONATO DA COSE IN CUSTODIA

Corte d'Appello, sentenza n. 697/2024 - deposito 25/09/2024

La responsabilità oggettiva del custode ex art. 2050 c.c. è esclusa nel caso in cui non vi sia il tempo sufficiente per intervenire ed eliminare l'imprevisto/imprevedibile, definibile appunto quale "caso fortuito", in quanto al custode possono addossarsi soltanto i rischi di cui può effettivamente gestire il controllo. Nella specie, la Corte di Appello respingeva il gravame proposto da un avventore di una discoteca che aveva riportato lesioni cadendo sulla pavimentazione del locale reso scivoloso da una chiazza di liquido, non visibile e non preventivamente segnalata, vicina al tavolo dove era seduto con degli amici. L'appellante riteneva che l'evento avrebbe dovuto essere evitato con le dovute cautele a carico del custode, in quanto evento del tutto prevedibile per la enorme quantità di gente presente nel locale. I Giudici di Appello rilevavano, al contrario, secondo quanto ribadito dalla Suprema Corte di Cassazione, che il caso fortuito è costituito da ciò che non è prevedibile in termini oggettivi (senza che possa ascriversi alcuna rilevanza all'assenza o meno di colpa del custode), ovvero che rappresenta un'eccezione alla normale sequenza causale ed è suscettibile di esaurirsi solo col tempo così da determinare la perdita del carattere di eccezionalità dell'accadimento. Nel caso in esame, la chiazza di liquido, per non essere stata vista neppure da uno degli occupanti il tavolo, si era formata nell'immediatezza del sinistro e, quindi, non era visibile e percepibile nemmeno dal personale della discoteca che effettuava controlli continui durante la serata per tenere puliti i tavoli e il pavimento del locale.

Corte d'Appello, sentenza n. 33/2024 - deposito 19/01/2024

In tema di responsabilità civile per danni da cosa in costudita, non ogni evento atmosferico, per quanto raro, integra un caso fortuito, dovendosi a tal fine accertare che esso, per le sue peculiari caratteristiche, si ponga al di fuori di quelle concretamente prevedibili ed evitabili in relazione al contesto. Nella fattispecie, la parte lamentava la decisione del giudice di prime cure che aveva ritenuto inadempiuti gli

obblighi di custodia del bene ed insussistente il caso fortuito, ai fini dell'esclusione della responsabilità del custode ex art. 2051 codice civile. Tuttavia, i Giudici di Appello confermavano la sentenza di primo grado rilevando che il custode del bene avrebbe dovuto dimostrare che le precipitazioni atmosferiche in quella occasione erano caratterizzate da un'eccezionalità tale da degradare la condizione della cosa in custodia a mera occasione dell'evento.

TITOLI DI CREDITO

Corte d'Appello, sentenza n. 606/2024 - deposito 29/07/2024

In tema di responsabilità della banca per incasso di titoli negoziali invalidi (nella specie "assegni bancari"), quando l'operatore bancario ha compiuto un'indagine sulla conformità della firma rilasciata dal disponente del c/c bancario, ed il titolo risulta incompleto (perché assente il soggetto emittente del titolo), ma tale per cui non vi siano margini di incertezza sulla provenienza delle somme da versare, e quindi l'emissione del titolo può comunque essere ricondotta al titolare del rapporto, tali elementi non rendono i due titoli in questione propriamente "invalidi", ma "irregolari", tali cioè da: a) non poter addivenire ad una pronuncia di annullabilità degli stessi; b) apparire comunque riscuotibili dal soggetto richiedente l'operazione, andando ad incidere sulla responsabilità dell'istituto di credito che appare latamente scriminata per il concorso dell'errore sulla persona, o sul fatto determinato dall'altrui inganno, *ex* artt. 47 e 48 c.p. In tale ambito è stata riconosciuta la responsabilità per fatto illecito del terzo lamentata dalla banca, e soltanto in tale perimetro sono state accolte le difese dell'istituto di credito sino al punto di elidere il parametro di speciale diligenza richiesto nel caso dal cliente nei confronti della banca, con ciò determinando il grado della condotta del terzo che ha potuto trarre in inganno l'istituto di credito sull'operazione negoziale richiesta. Tale condotta è stata ritenuta idonea ad escludere la responsabilità dell'istituto di credito nel caso di titoli rimasti formalmente validi (ancorché irregolari) con la conseguenza che è stato riconosciuto il diritto del possessore al pagamento degli stessi.

RESPONSABILITÀ DEL MEDICO E DEL SANITARIO

Corte d'Appello, sentenza n. 43/2024 - deposito 26/01/2024

In tema di responsabilità contrattuale della struttura sanitaria, incombe sul paziente l'onere di provare il nesso di causalità tra l'insorgenza ovvero l'aggravamento della patologia e l'azione od omissione dei sanitari, mentre, solo ove il danneggiato abbia assolto a tale onere, spetta alla struttura dimostrare l'impossibilità della prestazione derivante da causa non imputabile, provando che l'inesatto adempimento è stato determinato da un impedimento imprevedibile ed inevitabile con l'ordinaria diligenza. L'onere di provare l'impossibilità sopravvenuta della prestazione per causa imprevedibile, inevitabile e non imputabile alla struttura sanitaria sorge, dunque, solo ove il danneggiato abbia provato la sussistenza del nesso causale tra la condotta attiva od omissiva dei sanitari ed il danno sofferto (Nel caso di specie, la Corte ha ritenuto che l'appellante aveva omesso di provare il nesso di causalità

materiale fra la condotta dei sanitari dell'Ospedale di Assisi e l'encefalopatia ipossico-ischemica sofferta dalla paziente).

RESPONSABILITÀ DEL PROFESSIONISTA

Corte d'Appello, sentenza n. 50/2024 - deposito 02/02/2024

In tema di responsabilità contrattuale, il professionista che abbia ricevuto mandato di redigere una perizia deve procedere all'espletamento dell'incarico con la dovuta diligenza, da valutare con riferimento al contenuto dell'incarico stesso per come puntualizzato dalla parte che lo conferito, pure se l'elaborato peritale venga in concreto utilizzato da quest'ultima per fini ulteriori e diversi (nella fattispecie è stato ritenuto responsabile per negligenza contrattuale un architetto che, incaricato di redigere una perizia di stima nell'ambito di una compravendita, aveva omesso di suggerire agli acquirenti ulteriori indagini sull'adeguatezza strutturale dell'immobile - da lui valutato anzi in "buone condizioni" – pur essendo presenti importanti segnali di instabilità a carico della struttura stessa; nell'affermare ciò la Corte evidenziava l'irrilevanza del fatto che la perizia doveva servire soltanto per consentire agli acquirenti di prendere a mutuo la somma necessaria per il perfezionamento della compravendita).

CONTRATTO DI APPALTO

Corte d'Appello, sentenza n. 687/2024 - deposito 08/10/2024

In tema di contratto di appalto, la responsabilità dell'assuntore del lavoro inerente alla garanzia per vizi e difformità dell'opera eseguita, prevista dagli artt. 1667 e ss. c.c., può configurarsi unicamente quando lo stesso, nell'intervenuto completamento dei lavori, consegni alla controparte un'opera realizzata nel mancato rispetto dei patti o non a regola d'arte, mentre nel caso di non integrale esecuzione dei lavori o di ritardo o di rifiuto della consegna del risultato di questi a carico dell'appaltatore può operare unicamente la comune responsabilità per inadempimento contrattuale di cui agli artt. 1453 e seguenti c.c. Nella specie, la Corte di Appello rigettava il motivo di gravame presentato dall'appellante, il quale allegava che l'opera appaltata, un impianto fotovoltaico, fosse priva di alcune componenti quali un sistema di comunicazione e controllo tra gli impianti e la rete di computer del committente, mai collegato, nonché di alcune componenti del quadro elettrico. Sosteneva dunque l'appellante che l'opera avrebbe perciò presentato rispetto al progetto delle difformità tali da dover essere considerata incompleta, con applicazione della disciplina ordinaria della responsabilità per inadempimento contrattuale di cui agli artt. 1453 e seguenti c.c. e conseguente esonero dall'onere di denunciare i vizi entro il termine di breve decadenza. Nel caso in esame, la Corte rilevava che la sentenza di primo grado aveva correttamente qualificato l'assenza delle componenti quali difformità ai sensi degli artt. 1667 e ss., in quanto le parti mancanti non potevano essere considerate essenziali per il corretto funzionamento dell'impianto, che era comunque stato accettato dal committente ed era normalmente utilizzato senza pregiudizi alla sua efficienza. La mancanza delle componenti integrava dunque un vizio dell'opera appaltata ai sensi degli artt. 1667 e ss. c.c., con conseguente applicazione del termine breve di decadenza

per la denuncia. La Corte accertava dunque che l'appellante aveva omesso di denunciare tempestivamente la presenza di tali vizi, decadendo dal diritto di farli valere.

Corte d'Appello, sentenza n. 671/2024 - deposito 30/09/2024

I termini di prescrizione e di decadenza di cui agli artt. 1667 e 1669 cc presuppongono che l'opera sia stata completata e che essa sia stata consegnata alla parte committente e da ciò consegue che la decorrenza di tali termini è possibile soltanto se l'opera sia compiuta, cioè completa, dovendosi in difetto, far riferimento alle regole generali sull'inadempimento ex artt. 1453 e ss. cc.

Nella specie, la Corte di Appello rigettava l'eccezione riproposta dall'appaltatrice di intervenuta decadenza delle committenti dal diritto di garanzia loro spettante in materia di appalto e/o di intervenuta prescrizione di tale diritto.

I Giudici di Appello rilevavano, secondo quanto ribadito dalla Suprema Corte di Cassazione (cfr. ord. n. 9198/2018), che la speciale disposizione di cui all'art. 1669 cc integra – senza escluderne l'applicazione – la disciplina generale in materia di inadempimento delle obbligazioni con la conseguenza che, in caso di opera non ultimata, restando l'appaltatore inadempiente all'obbligazione contrattuale assunta, si applicano le norme generali in tema di risoluzione per inadempimento ex artt. 1453 e ss. cc, mentre la speciale garanzia prevista dagli artt. 1667 e 1668 cc trova applicazione nella diversa ipotesi in cui l'opera sia stata portata a termine. Nel caso in esame, dalle emergenze istruttorie, in particolare dall'interrogatorio formale del legale rappresentante dell'appaltatrice e dalla comunicazione del direttore dei lavori di chiusura lavori effettuata nell'ambito della pratica contributiva al solo fine di ottenere il contributo pubblico relativo ai lavori di ristrutturazione, non sono emersi elementi utili in ordine né all'ultimazione dei lavori, dovendosi ancora procedere ai previsti ampliamenti dell'immobile, né tantomeno ad un'eventuale consegna dell'opera alla parte committente. Pertanto, i Giudici d'appello rigettavano sul punto il proposto appello.

CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE

Corte d'Appello, sentenza n. 750/2024 - deposito 30/10/2024

Il contratto di somministrazione si distingue dalla vendita a consegne ripartite perché, nel primo caso, la periodicità o la continuità delle prestazioni si pongono come elementi essenziali del contratto stesso, in funzione di un fabbisogno del somministrato (ove non sia stata determinata l'entità della somministrazione), si che ogni singola prestazione è distinta ed autonoma rispetto alle altre, mentre la vendita a consegne ripartite è caratterizzata dalla unicità della prestazione, rispetto alla quale la ripartizione delle consegne attiene soltanto al momento esecutivo del rapporto.

Nel caso di specie, la Corte d'Appello ha rigettato sul punto la domanda dell'appellante, confermando la sentenza del Tribunale di Perugia, in quanto non è provato che le parti contrattuali avessero concluso un accordo di durata, finalizzato alla somministrazione periodica e continuativa di merce, escludendo *in nuce* la dedotta prescrizione quinquennale e l'applicabilità dell'art. 2948 n. 4 c.c. operante in caso di prestazioni periodiche o continuative di cose.

CONTRATTI BANCARI

Corte d'Appello, sentenza n. 719/2024 - deposito 18/10/2024

In tema di mutuo fondiario, il limite di finanziabilità di cui all'articolo 38, secondo comma, del d.lgs. n. 385 del 1993, non è elemento essenziale del contenuto del contratto, non trattandosi di norma determinativa del contenuto del contratto o posta a presidio della validità dello stesso, ma di un elemento meramente specificativo o integrativo dell'oggetto del contratto.
Nel caso di specie, la deduzione dell'appellante è stata rigettata in quanto tardiva, non integrando violazione di norme imperative, quindi non concernendo la validità del contratto.

Corte d'Appello, sentenza n. 44/2024 - deposito 26/01/2024

In relazione alla nota vicenda relativa al modello ABI predisposto nel 2003 dall'Associazione Bancaria Italiana, censurato poi dalla Banca d'Italia con il provvedimento n. 55/2005, nella giurisprudenza di legittimità è oggi maggioritaria la tesi della nullità parziale secondo la quale i contratti di fideiussione omnibus, che riprendono il modulo ABI, sono affetti da nullità parziale ai sensi dell'art. 1419 co. 1 cc (cfr. Cass. civ., SS. UN., sent. n.41994 del 30/12/21), ciò non comportando né la nullità totale del contratto di fideiussione né la liberazione del garante. Nella fattispecie l'appellante, in qualità di garante, impugnava la sentenza di primo grado laddove il Giudicante aveva ritenuto l'eccezione di nullità inammissibile in quanto irritualmente e tardivamente proposta. I Giudici di appello aderivano anzitutto alla tesi della nullità parziale rilevando che, dal punto di vista sistematico, tale tesi costituisce applicazione del principio generale di conservazione del contratto e, seppur constatando che l'eccezione era stata ritualmente proposta, affermavano la genericità di tale deduzione dato che l'appellante non aveva allegato, nel rispetto delle preclusioni processuali, il verificarsi, in concreto, di alcuna delle situazioni contemplate dagli artt. 2, 6 e 8 del modello ABI, confermando la sentenza di primo grado.

ESPROPRIAZIONE

Corte d'Appello, sentenza n. 903/2023 - deposito 27/12/2023

In tema di espropriazione per pubblica utilità, il soggetto terzo anche se non è titolare di un autonomo diritto indennitario, in quanto comodatario dei beni immobili interessati dall'espropriazione, può far valere le proprie ragioni sull'indennità di esproprio dovuta al proprietario - la cui entità resta determinata esclusivamente in relazione al valore del terreno, quale si presenta per le sue caratteristiche naturali, economiche e giuridiche - e ciò le conferisce legittimazione ad agire nel giudizio di opposizione alla stima ai sensi degli artt. 34 e 54 T.U. Espropriazioni. Nella fattispecie, in sede di opposizione della stima, la parte resistente eccepiva la carenza di legittimazione attiva della ricorrente società che svolgeva attività di impresa sull'area oggetto di espropriazione. Tuttavia, i Giudici di Appello riconoscevano la legittimazione ad agire in capo alla società, rilevando che riveste la qualità di soggetto terzo avente interesse alla corretta determinazione dell'indennità di esproprio, in virtù di un contratto di comodato di cui produceva copia in giudizio.

FALLIMENTO E PROCEDURE CONCORSUALI

Corte d'Appello, sentenza n. 753/2024 - deposito 30/10/2024

In tema di improcedibilità o improseguibilità delle azioni di condanna del fallito proposte dinanzi al giudice ordinario, l'art. 52 della Legge fallimentare pone il principio dell'esclusività del procedimento di accertamento del passivo, in base al quale ogni pretesa creditoria vantata nei confronti del soggetto fallito deve sottoporsi ad una verifica endoconcorsuale, in contraddittorio con gli altri creditori che risultano "controinteressati" all'esclusione dal concorso di crediti inopponibili o inesistenti. Detto principio, che comporta l'improcedibilità o improseguibilità delle azioni di condanna del fallito proposte dinanzi al giudice ordinario, trova però una deroga nell'ipotesi di cui all'art. 96 comma 2 n. 3) L.F, il quale ad onta della formulazione letterale della norma - che pare far riferimento alla sola ipotesi in cui sussista una sentenza non passata in giudicato che abbia "accertato" un credito, riconosciuto cioè l'esistenza di un credito nei confronti del soggetto poi fallito – per esigenze di coerenza del sistema deve trovare applicazione anche nell'ipotesi in cui la sentenza non passata in giudicato abbia rigettato, in tutto o in parte, la pretesa del creditore. Si tratta infatti da un lato di evitare che la sentenza pronunciata prima della dichiarazione di fallimento diventi definitiva per effetto della mancata impugnazione, dall'altro di valorizzare evidenti ragioni di economia processuale (in ossequio ai principi costituzionali del giusto processo e della ragionevole durata) onde evitare che il materiale probatorio già acquisito in un processo deciso nella sua sede naturale possa essere rimesso nuovamente in discussione dinanzi a diverso giudice. Nella specie, il debitore era dichiarato fallito nelle more del processo d'appello e la Curatela, nel costituirsi in giudizio, eccepiva l'improcedibilità dell'appello ex art. 52 L.F., in quanto la deroga prevista dall'art. 96, comma 2, n. 3) non sarebbe applicabile nelle ipotesi in cui, quale quella di specie, la sentenza di primo grado non passata in giudicato abbia rigettato, in tutto o in parte, la pretesa del creditore. I Giudici di Appello rilevavano che copiosa giurisprudenza formatasi sull'art. 95 della legge fallimentare ante riforma afferma testualmente il principio opposto, cioè che la domanda del creditore vada ammessa al passivo con riserva ogni qualvolta vi sia stata una domanda nei confronti del soggetto poi fallito, vagliata da un giudice di primo grado, sia in senso favorevole che sfavorevole al creditore. Quest'ultimo, infatti, è tenuto ad impugnare la decisione negativa onde evitare che la sentenza passi in giudicato ed il curatore è legittimato non solo a proporre l'impugnazione ma anche (passivamente) a subirla, segno evidente che quella pronuncia gli sarà opponibile. Nel caso in esame la Corte, ritenuta insussistente un'ipotesi di improcedibilità, ha dunque deciso la causa nel merito.

Corte d'Appello, sentenza n. 727/2024 - deposito 23/10/2024

In tema di requisiti dimensionali per l'esonero dal fallimento di cui all'art. 1, comma 2, lett. b), l.fall., i "ricavi lordi" non coincidono necessariamente con il volume d'affari rilevato nella apposita dichiarazione fiscale.

Sul piano civilistico l'imputazione del ricavo ad un determinato periodo deve essere il risultato di una valutazione conforme ai principi di redazione del bilancio, nel rispetto del principio di competenza economica (OIC 11 ed in particolare OIC 15 "Crediti" versione vigente ratio temporis).

Nel caso di specie la Corte d'Appello, dopo attenta ed analitica ricostruzione del dato contabile operata dal CTU, ha rigettato il reclamo, confermando la sentenza gravata del Tribunale di Perugia, rilevando il superamento della soglia minima di fallibilità per l'anno di riferimento, sotto il profilo dei ricavi.

FIDEIUSSIONE

Corte d'Appello, sentenza n. 754/2024 - deposito 31/10/2024

I contratti di fideiussione "a valle" di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con gli artt. 2, comma 2, lett. a) della l. n. 287 del 1990 e 101 del TFUE, sono parzialmente nulli, ai sensi degli artt. 2, comma 3 della legge citata e dell'art. 1419 c.c., in relazione alle sole clausole che riproducono quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata - perché restrittive, in concreto, della libera concorrenza -, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti. Alla stregua di tale principio la Corte di Appello ha accolto l'appello proposto dalla Banca avverso la decisione del Tribunale che aveva dichiarato la nullità totale dei contratti di fideiussione contenenti le clausole riproduttive degli articoli dello schema ABI dichiarati nulli dal provvedimento della Banca D'Italia n. 55/05. I giudici di appello, conformemente alla giurisprudenza della Cassazione, rilevavano che la sanzione maggiormente adeguata per il contratto che recepisce le clausole invalide in discorso sia la nullità parziale che consente di raggiungere risultati più in linea con le finalità e gli obiettivi della normativa antitrust. Il disposto dell'art. 1419, co. 1 cod. civile esprime il favore generale dell'ordinamento per la conservazione degli atti di autonomia negoziale, visto che "la nullità parziale di un contratto o la nullità di singole clausole importa la nullità dell'intero contratto se risulta che i contraenti non lo avrebbero concluso senza quella parte del suo contenuto che è colpita dalla nullità. Non costituisce, dunque, regola, ma l'eccezione, che la nullità che colpisce una parte o una clausola si estenda all'intero contratto, onde la parte che ha interesse a far accertare tale estensione della nullità - dalla clausola all'intero contratto - deve dimostrare l'interdipendenza tra la prima ed il secondo, vale a dire che la parte dichiarata nulla sia in "correlazione inscindibile con il resto", valendo altrimenti il principio utile per inutile non vitiatur. Nel caso in esame la Corte rilevava che la parte appellata non aveva dimostrato l'essenzialità delle clausole considerate nulle, cioè che in difetto delle stesse il contratto non sarebbe stato concluso.

Corte d'Appello, sentenza n. 44/2024 - deposito 26/01/2024

La liberazione del fideiussore per obbligazione futura ex art. 1956 cc non può configurarsi se il fideiussore ha conoscenza effettiva o presunta delle difficoltà economiche del debitore principale.
Nella fattispecie l'appellante, in qualità di garante, lamentava la decisione del primo Giudice per la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 1956 cc. Tuttavia, i Giudici di appello confermavano la sentenza di primo grado rilevando, da una parte, che l'appellante non aveva provato che l'istituto di credito appellato, malgrado l'esposizione debitoria della società garantita, avesse concesso ad essa ulteriore credito senza la sua autorizzazione e, dall'altra parte, che la norma non poteva applicarsi nel caso di specie dato che l'appellante era consapevole delle condizioni patrimoniali del debitore garantito,

sicché se la conoscenza delle difficoltà economiche del debitore principale è comune ovvero deve essere presunta tale, non può configurarsi una violazione contrattuale liberatoria ex art. 1956 cc-

CORTE D'APPELLO PERUGIA – SEZ. LAVORO

SPESE PROCESSUALI

Corte d'Appello, sentenza n. 136/2024 - deposito 20/09/2024

Nel caso di riconoscimento della pretesa attorea da parte del convenuto, sopravvenuto al deposito del ricorso, così come in quelli di accertata cessazione della materia del contendere, il giudice deve pronunciarsi sulle spese secondo il cosiddetto principio della soccombenza virtuale - ove tale soccombenza dovrà essere individuata in base ad una ricognizione della "normale" probabilità di accoglimento della pretesa della parte su criteri di verosimiglianza o su indagine sommaria di delibazione del merito - ma con la precisazione che la delibazione in ordine alle spese può condurre non soltanto alla condanna del soccombente virtuale, bensì anche ad una compensazione, se ricorrono i presupposti di legge.

Per effetto della sentenza additiva di accoglimento della Corte Costituzionale 19 aprile 2018 nr. 77 le spese possono essere compensate, parzialmente o per intero, secondo l'attuale formulazione dell'art. 92 cod. proc. civ., non solo «se vi è soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti», ma anche qualora «sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni».

Si tratta di condizioni che devono riguardare specifiche circostanze o aspetti della controversia decisa, non esattamente ed efficacemente determinabili a priori, di cui resta dovere del giudice di merito l'esplicita individuazione nella motivazione, idonea a consentirne il necessario controllo. Tali circostanze non possono cioè limitarsi ad essere espresse con una formula generica.

Nelle "gravi ed eccezionali ragioni" può rientrare anche il cosiddetto principio di causalità che valorizza l'origine della controversia giudiziaria e la necessità di ricorrere al giudice.

(Nel caso di specie il Tribunale aveva, infatti, osservato che - pur avendo il convenuto riconosciuto solo a seguito della notifica del ricorso introduttivo la non debenza della contribuzione previdenziale in contestazione- l'insorgere della controversia doveva piuttosto imputarsi al comportamento della ricorrente che aveva contravvenuto agli obblighi di comunicazione e pubblicità normativamente sanciti ed il cui rispetto avrebbe invece impedito ogni addebito contributivo per l' annualità in contestazione, quindi anche la necessità di ricorrere in giudizio.

La Corte, in base al principio sopra enunciato, ha rigettato l'impugnazione - con la quale l'appellante aveva censurato la compensazione integrale delle spese disposta dal Tribunale, chiedendo, in applicazione del criterio della cd. soccombenza virtuale, che INPS venisse condannato alla refusione delle spese in ragione della manifesta infondatezza della pretesa creditoria azionata- ritenendo che le ragioni poste dal Tribunale a fondamento della statuizione di compensazione delle spese rispondessero a caratteristiche di gravità ed eccezionalità analoghe a quelle delle ipotesi nominativamente indicate dal legislatore).

LAVORO PUBBLICO – RICOSTRUZIONE CARRIERA PERSONALE ATA

Corte d'Appello, sentenza n. 118/2024 - deposito 18/10/2024

Per l'inquadramento professionale del personale ATA, anche qualora vi sia stato un passaggio a ruolo superiore, la norma da applicare è quella dettata dal comma 13 dell'art. 4 del D.P.R. n. 399/1988, ad

eccezione dei casi in cui il distinto criterio della cd. "temporizzazione", disciplinato dai commi 8 e 9 del medesimo articolo, permetta al lavoratore di conseguire un risultato migliore in termini economici.
Tale indicazione si rinviene nello stesso comma 13, dell'art. 4 ove, all'ultimo capoverso, si legge: Restano ferme le anzianità giuridiche ed economiche riconosciute dalle vigenti disposizioni, se più favorevoli.
L'anzianità di servizio complessiva- come determinata anche nel caso di passaggio da un ruolo inferiore ad uno superiore dal comma 13 dell'art. 4- costituisce un dato di fatto giuridicamente rilevante per l'inquadramento professionale iniziale del lavoratore ma che conserva il suo valore ed i suoi effetti economici nello sviluppo del rapporto di lavoro.
Il principio del criterio più favorevole che l'Amministrazione scolastica applica al momento della ricostruzione della carriera in occasione dell'immissione in un diverso ruolo può continuare a costituire il criterio da seguire per riconoscere al lavoratore il trattamento più favorevole nel corso dello sviluppo della sua carriera onde evitare ingiustificate penalizzazioni.
(Nel caso di specie dinanzi al giudice la lavoratrice aveva sostenuto che il meccanismo applicato dal Ministero per individuare la sua posizione stipendiale in conseguenza della sua immissione nel nuovo ruolo sarebbe stato errato perché, non rispecchiando l'anzianità di servizio maturata in forza dei servizi pregressi, pur nei termini previsti dalla disciplina applicabile dettata dal comma 13 dell'art. 4 del DPR n. 399/'88, non aveva consentito alla lavoratrice la progressione, cioè il raggiungimento dei livelli (gradoni) stipendiali superiori nei tempi più celeri che il criterio dell'anzianità avrebbe consentito.
La Corte, confermando con diversa motivazione la sentenza del Tribunale che aveva accolto la domanda della lavoratrice, ha osservato che qualora, anche solo per effetto del passaggio del tempo, il calcolo dell'anzianità effettiva – non certo integrale, ma nei limiti in cui il comma 13 dell'art. 4 ed i richiami normativi in esso contenuti lo consentono - venga a comportare una diversa articolazione temporale della progressione economica consentendo al lavoratore di raggiungere in tempi più celeri la fascia stipendiale superiore, in assenza di divieti normativi va riconosciuto al lavoratore il diritto ad ottenere, secondo il criterio dell'anzianità, i migliori trattamenti retributivi che ne derivino).

LAVORO PRIVATO – ROTAZIONE DEI LAVORATORI PER CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI

Corte d'Appello, sentenza n. 168/2024 - deposito 21/10/2024

In caso di ricorso alla cassa integrazione guadagni, sia ordinaria che straordinaria, "il potere di scelta dei lavoratori da sospendere, riservato al datore di lavoro, non è incondizionato, ma è sottoposto al limite (di carattere interno) derivante dalla necessaria sussistenza del rapporto di coerenza fra le scelte effettuate e le finalità specifiche cui è preordinata la cassa e dall'obbligo di osservare i doveri di correttezza e buona fede imposti dagli articoli 1175 e 1375 del cod. civ., nonché all'ulteriore limite (di carattere esterno) derivante dal divieto di discriminazioni fra i lavoratori per motivi sindacali, di età, di sesso, di invalidità o di presunta ridotta capacità lavorativa. Incombe pertanto sul datore di lavoro l'onere di provare il nesso di causalità tra la sospensione del singolo lavoratore e le ragioni per le quali la legge gli riconosce il potere di sospensione" (così Cass. civ., Sez. L, Sentenza n.8998 del 05/06/2003, richiamata, in motivazione, anche da Cass. civ., Sez. 1^, Ordinanza n.2289 del 02/02/2021).
Clausole facenti un vago riferimento ad imprecisate "esigenze tecnico-produttive" o "esigenze organizzative funzionali ai programmi aziendali di superamento della crisi", poiché non consentono di individuare ex ante i lavoratori da assoggettare al programma di CIG e quindi di verificare ex post la correttezza della scelta operata dal datore di lavoro, lungi dal consentire a quest'ultimo di impiegare

totale discrezionalità, non fanno altro che determinare la "inefficacia dei provvedimenti aziendali, che può essere fatta valere giudizialmente dai lavoratori, in quanto la regolamentazione della materia è finalizzata alla tutela, oltre che degli interessi pubblici e collettivi, soprattutto di quelli dei singoli lavoratori. (Cass. n. 4886 del 2015, Cass. n. 18895 del 2014, Cass. 14/5/2012, n. 7459 del 2012)" (così, in motivazione, Cass. civ., Sez. L, Ordinanza n.6761 del 10/03/2020).
Pertanto, nel caso in cui il datore di lavoro, dopo essersi impegnato – in sede di accordo sindacale prodromico all'approvazione del programma di riduzione dell'attività lavorativa – ad osservare un criterio generico di rotazione dei lavoratori da sospendere, senza dettagliare altri criteri speciali idonei a giustificare la deroga del suddetto criterio generale, contravviene a tale impegno ponendo in cassa integrazione sempre e soltanto lo stesso lavoratore dipendente, sarà tenuto a risarcire il danno ingiusto a questi recato, da quantificarsi in misura della differenza fra la retribuzione media globale lorda del periodo nel quale suddetto lavoratore non avrebbe dovuto rimanere sospeso e il trattamento di integrazione salariale che questi ha percepito in sua vece, maggiorata di un'ulteriore percentuale equitativamente stabilita dal giudice anche sulla base di prova presuntiva, a titolo di risarcimento dell'ulteriore danno non patrimoniale sofferto per la forzata inattività, consistente nella "lesione del fondamentale diritto al lavoro, inteso soprattutto come mezzo di estrinsecazione della personalità di ciascun cittadino, nonché dell'immagine, della dignità e della professionalità del dipendente" (così Cass. civ., Sez. L, Ordinanza n. 20466 del 28/09/2020).

PREVIDENZA – PRESTAZIONI AI SUPERSTITI

Corte d'Appello, sentenza n. 121/2024 - deposito 20/09/2024

In una controversia concernente il diritto alla pensione ai superstiti in favore di inabile convivente, i requisiti costitutivi, richiesti dall'art.13, commi 1 e 7, R.D.L. n.636 del 1939, convertito nella L. 6.07.1939, n.1272, sostituito con l'art.2, della L. 4.04.1952, n.218 e con l'art.22, L. 21.07.1965, n.903, sono quelli della inabilità e della vivenza a carico del soggetto pensionato al momento del decesso dello stesso.
Quanto all'inabilità al lavoro, la Suprema Corte, con varie pronunce ha affermato che essa debba essere assoluta e tale da determinare la permanente impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa (cfr., in tal senso, Cass. civ., Sez. 6^ - L, Ordinanza n.17809 del 01/06/2022), cosa che nel caso in decisione era pacifica.
Rispetto, invece, alla necessità di dimostrare l'ulteriore requisito della vivenza a carico del pensionato sino al momento del suo decesso, non poteva assumersi come impeditivo il fatto che il richiedente percepisse già una pensione di invalidità civile, data la sua esiguità che la rendeva del tutto insufficiente a permettergli una esistenza libera e dignitosa. Infatti, al riguardo la Suprema Corte ha chiarito che la percezione da parte del richiedente della pensione di invalidità e del reddito di cittadinanza non esclude automaticamente la sussistenza del requisito della vivenza a carico, spettando al giudice valutare se tali redditi siano sufficienti a fronte delle reali esigenze di vita e se l'intervento economico del genitore debba considerarsi effettuato in misura prevalente rispetto ai sussidi già percepiti dal richiedente (cfr. Cass. civ., Sez. L, Ordinanza n.19485 del 16/07/2024); aggiungendo, in altro recente arresto, che il requisito della "vivenza a carico" non si identifica con una situazione di totale soggezione finanziaria del soggetto inabile, essendo necessario dimostrare che il genitore provvedeva, in via continuativa e in misura quanto meno prevalente, al mantenimento del figlio inabile (cfr. Cass. civ., Sez. L, Ordinanza n.15041 del 29/05/2024).

Nè poteva assumere rilievo impeditivo il fatto che il richiedente percepisse anche una indennità di accompagnamento ed una rendita INAIL, poiché trattasi di redditi non aventi il carattere della stabilità, legati a situazioni che possono venir meno nel tempo e, non a caso, escluse dallo stesso I.N.P.S., che, nella Circolare n.15 del 2019, per individuare lo stato di bisogno dei soggetti richiedenti la pensione di reversibilità, al punto 2.3 dell'atto ha evidenziato che i redditi da prendere in considerazione sono soltanto quelli assoggettati all'IRPEF, con esclusione – per quanto qui interessa – delle provvidenze economiche in favore di minorati civili e delle rendite INAIL.
(Nel caso di specie, la Corte d'Appello di Perugia, ritenuti sussistenti in capo all'appellante entrambi i requisiti per godere della prestazione assistenziale richiesta, in riforma della sentenza del Tribunale di Spoleto n.195/2023 pubblicata in data 4 ottobre 2023, ha condannato l'INPS al relativo pagamento).

FOCUS: FAMIGLIA E MINORI

La sezione "Focus" del Notiziario propone una raccolta di pronunce della Corte d'appello su temi individuati come maggiormente ricorrenti, al fine di offrire al lettore uno strumento di sintesi dei principali orientamenti giurisprudenziali della Corte. L'intento è, dunque, quello di ordinare il materiale già pubblicato per offrire una più immediata visione d'insieme delle pronunce sulle fattispecie e le questioni più frequentemente affrontate dalla Corte.

Il focus tematico di questo mese ha ad oggetto la famiglia ed i minori in particolare l'adozione in casi particolari da parte di una coppia omoaffettiva, l'applicazione della norma in materia di sospensione feriale dei termini processuali nelle controversie in materia di mantenimento del coniuge debole e dei minori, i nuovi parametri in merito alla quantificazione dell'assegno divorzile, l'applicazione del Regolamento Ue n. 1259/ 2010 nei casi in cui il Giudice di uno Stato membro pronunci sentenza di separazione e divorzio in circostanze che comportino conflitto di leggi, l'esclusione del bene immobile acquisito dopo il matrimonio dal regime della comunione legale tra i coniugi, la necessità dell'esistenza di una giustificazione causale che sorregga gli accordi di separazione consensuale, il procedimento di adozione *ex* art. 44 co. 1 lett. d) L. n. 184/1983 e la costituzione di un vincolo di filiazione giuridica, il mantenimento del figlio maggiorenne privo adeguati mezzi economici, il contrasto tra genitori sull'ordine di attribuzione del cognome del figlio.

In tema **di adozione in casi particolari da parte di una coppia omoaffettiva** si veda Corte d'Appello, sentenza n. 9 - deposito 08/11/2023 in cui la Corte d'Appello ha affermato che in materia di adozione in casi particolari da parte di una coppia omoaffettiva, la circostanza secondo cui l'istante e la madre naturale della minore non abbiano costituito una unione civile ai sensi della legge n. 176/2016 non può pregiudicare l'accoglimento della domanda di adozione in casi particolari da parte del genitore sociale in virtù di una interpretazione letterale della legge n. 183/1984 la quale all'art. 44 comma 1 lett. d) richiede la sussistenza del solo requisito della "constatata impossibilità di affidamento preadottivo" e non quello di un vincolo giuridico affine al rapporto di coniugio;

Con riguardo **all'applicazione della norma in materia di sospensione feriale dei termini processuali nelle controversie in materia di mantenimento del coniuge debole e dei minori** si veda Corte d'Appello, ordinanza n. 2768 - deposito 12/10/2023 in cui nelle cause relative al mantenimento del coniuge debole e dei minori deve applicarsi la sospensione feriale dei termini processuali, di cui agli artt. 1 e 3 l. n. 742/1969 in quanto l'elencazione di cui all'art. 3 legge 7.10.1969 n. 742 deve ritenersi di stretta interpretazione e insuscettibile di interpretazione estensiva e tanto meno analogica ad altri casi non espressamente contemplati, salva la declaratoria di urgenza, a mente dell'art. 92 ord. giud., dei procedimenti per i quali la ritardata trattazione potrebbe produrre grave pregiudizio alle parti;

Con riferimento **alla disciplina dell'assegno divorzile e ai criteri di determinazione dello stesso si veda** Corte d'Appello, sentenza n. 642 - deposito 02/10/2023 in cui il Collegio ha riconosciuto, in base ai nuovi criteri di attribuzione dell'assegno non più ancorati al solo tenore di vita goduto durante il rapporto di coniugio, l'esistenza di uno squilibrio reddituale tra i coniugi che consentiva di dare rilevanza al profilo assistenziale dell'assegno divorzile, nonché aveva evidenziato che siffatta disparità economica tra i due coniugi era stata determinata anche dalle scelte di conduzione della vita familiare

condivise in costanza di matrimonio, con sacrificio della posizione lavorativa e reddituale stabile da parte dell'appellante.

In merito all'applicazione del Regolamento Ue n. 1259/ 2010 nei casi in cui il Giudice di uno Stato membro pronunci sentenza di separazione e divorzio in circostanze che comportino conflitto di leggi si veda Corte d'Appello, sentenza n. 800 - deposito 09/11/2023 in cui i Giudici di Appello hanno evidenziato che in violazione dall'art. 5 del Regolamento che sancisce la possibilità per le parti di scegliere la *lex fori* applicabile allo stato di separazione e divorzio tramite un accordo, datato e firmato da entrambi i coniugi, che può avvenire al più tardi nel momento in cui è adita l'autorità giudiziaria, oppure nel corso del procedimento, se ciò è ammesso dalla legge del foro, l'accordo relativo alla *lex fori* applicabile non risultava essere stato espresso né formalizzato e messo agli atti del giudizio nel corso dell'udienza e che la mera richiesta di scioglimento di matrimonio non era in grado di sostituire la formalità dell'accordo scritto, datato e sottoscritto dalle parti, che la legge richiede per derogare alla normativa interna;

Con riguardo **all'esclusione del bene immobile acquisito dopo il matrimonio dal regime della comunione legale tra i coniugi** si veda Corte d'Appello, sentenza n. 792 - deposito 06/11/2023 in cui la Corte di Appello ha statuito che ai fini dell'esclusione di un bene immobile, acquistato dopo il matrimonio, dal regime di comunione legale non è, dunque, sufficiente la mera dichiarazione adesiva del coniuge contenuta nell'atto di compravendita, la quale può assumere portata confessoria solo se l'atto contiene l'esatta indicazione della fonte di provenienza del denaro utilizzato per pagare il prezzo, ma a fronte di una generica dichiarazione, limitata al richiamo dell'art. 179 comma 1 lett. f) c.c., come tale priva di valore confessorio, spetta al coniuge acquirente l'onere di dimostrare che il denaro impiegato provenisse dalla vendita di un bene personale;

In ordine **agli accordi di separazione consensuale e alla esistenza di una causa in concreto che ne giustifichi la validità** si veda Corte d'Appello, sentenza n. 104/2024 - deposito 22/02/2024 in cui i Giudici di seconde cure hanno affermato che gli accordi di separazione consensuale devono essere supportati da una giustificazione causale individuabile nella più facile definizione degli assetti patrimoniali tra i coniugi in occasione della crisi coniugale e, in concreto, rispetto alla previsione di un trasferimento di un bene immobile di un coniuge in favore dell'altro o dei figli, nell'assolvimento di una funzione solutoria - compensativa dell'obbligazione di mantenimento e che è nullo pertanto l'accordo con cui si preveda il trasferimento di beni immobili e mobili da parte di un coniuge in favore della figlia della coppia in crisi, in quanto non collegato ad una pronuncia di separazione e non espressivo di un interesse a provvedere, attraverso i suddetti trasferimenti, all'assolvimento dell'obbligo di mantenimento della figlia;

Con riferimento **al procedimento di adozione *ex* art. 44 co. 1 lett. d) L. n. 184/1983 e la costituzione di un vincolo di filiazione giuridica** si veda Corte d'Appello, sentenza n. 4/2024 - deposito 30/04/2024 in cui i Giudici di Appello hanno statuito che l'adozione c.d. mite, avente il proprio fondamento normativo nell'art. 44, comma 1, lett. d), della l. n. 184 del 1983, consente la costituzione di un vincolo di filiazione giuridica, che si sovrappone a quello di sangue senza estinguere il rapporto tra il minore e la famiglia di origine, in tutte quelle ipotesi di abbandono semipermanente o ciclico in cui alla sussistenza di una pur grave fragilità genitoriale fa riscontro la permanenza di una relazione affettiva significativa tra minore e genitore, che sconsiglia la radicale recisione dei loro rapporti; mentre

l'adozione c.d. legittimante costituisce, invece, l'"*extrema ratio*", cui può pervenirsi soltanto nel caso in cui la conservazione di tali rapporti si pone in contrasto con l'interesse del minore, che si trova in una condizione di endemico e radicale abbandono

Con riguardo al **mantenimento del figlio maggiorenne privo di indipendenza economica ,** si veda Corte d'Appello, sentenza n. 418/2024 - deposito 18/06/2024 in cui i Giudici di Appello hanno affermato che , l'estensione dell'obbligo in capo al genitore di contribuire al suo sostentamento va circoscritto al tempo mediamente necessario al reperimento di un'occupazione, ciò in virtù dei principi della funzione educativa del mantenimento e dell'autoresponsabilità, nonché tenuto conto del dovere del figlio di ricercare un lavoro, dovendosi contemperare fra di loro le sue aspirazioni con il concreto mercato del lavoro e che spetta al richiedente l'onere della prova in merito alla ricerca di un lavoro; pertanto il contributo al mantenimento non può essere riconosciuto al figlio che non abbia provato ambizioni di studio e lavorative in grado di giustificare il contributo al mantenimento da parte del padre;

In merito al **contrasto tra i genitori sull'ordine di attribuzione dei cognomi** si veda Corte d'Appello, sentenza n. 538/2024 - deposito 05/08/2024 in cui la Corte di Appello ha evidenziato che non è possibile riprodurre – con un criterio che anteponga meccanicamente il cognome paterno, o quello materno – la medesima logica discriminatoria che è a fondamento della declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 262, comma 1, secondo periodo, c.c. Pertanto, qualora vi sia un contrasto tra i genitori sull'ordine di attribuzione dei cognomi, la decisione spetta al giudice, al quale l'ordinamento giuridico già riconosce specifiche competenze per risolvere il contrasto fra i genitori su scelte di particolare rilevanza riguardanti i figli.